



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.10.2004
COM(2004) 738 definitivo

2003/0153 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli**

(Rifusione)

(presentata dalla Commissione in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

Adozione della proposta da parte della Commissione:	14 luglio 2003
Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2003)418 – 2003/0153 (COD) – C5-0320/2003 a norma dell'articolo 95 del trattato CE:	15 luglio 2003
Parere del Parlamento europeo – prima lettura:	11 febbraio 2004
Parere del Comitato economico e sociale europeo:	28 gennaio 2004

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta costituisce la seconda e ultima fase della rifusione della direttiva quadro 70/156/CEE¹ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. La prima fase della rifusione, consistente nella codificazione degli allegati tecnici, si è conclusa con l'adozione della direttiva 2001/116/CE della Commissione². La seconda fase consiste nella rifusione del disposto della direttiva.

Dal 1970 la direttiva 70/156/CEE è stato il principale strumento giuridico a disposizione della Comunità europea per realizzare il mercato unico nel settore automobilistico. Conformemente alle direttive 92/53/CEE³, 2002/24/CE⁴ e

¹ Direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).

² Direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

³ Direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1).

⁴ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1).

2003/37/CE⁵, è stato creato un mercato unico per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli commerciali, compresi gli autobus di linea e granturismo.

Nel contesto della rifusione la Commissione propone di estendere anche a tali veicoli i principi dell'omologazione comunitaria. Dal giorno in cui la direttiva entrerà in vigore (si prevede l'1 gennaio 2006), un produttore potrà richiedere un'unica omologazione comunitaria in luogo delle 25 omologazioni nazionali attualmente necessarie. A partire da una data successiva sarà possibile immettere sul mercato esclusivamente veicoli costruiti conformemente alle disposizioni tecniche comunitarie.

A prescindere da tali aspetti tecnici, la proposta di direttiva comprende le disposizioni necessarie per l'introduzione di una nuova impostazione legislativa mirante ad agevolare l'adozione di requisiti tecnici nel settore automobilistico.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

Durante la sessione svoltasi dal 9 al 12 febbraio 2004 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione (P5_TA-PROV(2004) 0087) basata sulla relazione A5-0025/2004 preparata da Giuseppe GARGANI, contenente 34 emendamenti.

3.1. Emendamento accolto dalla Commissione (emendamento 20 – art. 41, par. 2)

Nella proposta iniziale gli Stati membri venivano invitati a presentare alla Commissione entro l'1 aprile 2007 relazioni in merito all'applicazione pratica dell'omologazione CE. Nell'emendamento 20 il Parlamento auspica che la Commissione presenti una relazione sulle informazioni raccolte e la trasmetta al Parlamento e al Consiglio entro l'1 ottobre 2007.

3.2. Emendamenti parzialmente accolti o accolti in linea di principio dalla Commissione (emendamenti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22)

3.2.1. Emendamento 3 - articolo 2, paragrafi 2 e 3

Con l'emendamento 3 il Parlamento intende consentire l'omologazione per tipo o l'omologazione individuale di veicoli speciali su base opzionale. La Commissione può accogliere solo parzialmente questo emendamento. La Commissione ritiene che un'omologazione individuale possa essere accordata a veicoli speciali solo in ragione del fatto che non esistono direttive separate specifiche che contemplano tale tipo di veicoli (è effettivamente il caso dei veicoli corazzati destinati all'esercito o dei veicoli cingolati). La Commissione può accogliere l'emendamento 3 purché nel paragrafo 3 vengano inserite le seguenti riformulazioni:

⁵ Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

3. L'omologazione individuale a norma della presente direttiva è opzionale per i seguenti veicoli:

a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b) veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

c) macchine mobili;

d) veicoli cingolati;

e) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;

f) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove.

3.2.2. *Emendamento 6 - articolo 17, paragrafo 8*

La Commissione riconosce che l'identificazione dei veicoli di fine serie per mezzo del certificato di conformità susciterebbe numerosi problemi pratici. Essa concorda quindi con la proposta di cancellare il primo comma dell'articolo 17, paragrafo 8. La Commissione ritiene tuttavia che la quantità dei veicoli che beneficerebbero delle disposizioni relative ai veicoli di fine serie andrebbe efficacemente controllata dagli Stati membri; di conseguenza la Commissione intende mantenere il secondo comma del paragrafo 8. Al fine di assicurare la coerenza dell'intero testo, tale comma è stato riformulato e spostato all'articolo 26.

L'emendamento 6 è riformulato nel modo seguente:

Nuovo articolo 26, paragrafo 5:

“Gli Stati membri applicano i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o mettere in circolazione nel quadro della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 sia efficacemente controllato.”

3.2.3. *Emendamento 7 - articolo 22, paragrafo 3*

Obiettivo dell'articolo 22, paragrafo 2, è permettere agli Stati membri di stabilire disposizioni specifiche relative all'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie. Nella propria proposta iniziale la Commissione aveva chiesto che le disposizioni nazionali previste a norma dell'articolo 22 non recassero pregiudizio agli orientamenti guida decisi dalla Comunità. L'emendamento 7 punta a limitare tali orientamenti agli aspetti attinenti alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale. La Commissione, pur concordando con il punto di vista del Parlamento, ritiene che un livello di tutela “soddisfacente” non possa essere valutato obiettivamente e quindi propone di sostituire tale menzione con la parola “equivalente”. La Commissione può accogliere l'emendamento 7 con le seguenti riformulazioni:

“3. Un’esenzione a norma del paragrafo 1 può essere concessa solo se è garantito un livello equivalente di tutela della sicurezza stradale o dell’ambiente.”

3.2.4. *Emendamento 8 – articolo 22, paragrafo 5 bis*

Con l’emendamento 8 il Parlamento intende creare le condizioni per un riconoscimento reciproco delle omologazioni nazionali rilasciate dagli Stati membri. La Commissione concorda con la proposta di specificare tali condizioni all’articolo 22. La Commissione può accogliere tale emendamento a condizione di riformularlo al fine di rispecchiare meglio la sostanza degli articoli 28 e 30 del trattato CE:

Inserire un nuovo articolo 22 paragrafo 6:

“Per quanto riguarda i veicoli omologati da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro non ne può rifiutare l’immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in circolazione, a meno che tale Stato membro possa dimostrare che, malgrado la documentazione presentata dal costruttore, i veicoli costituiscono un rischio per la salute pubblica, segnatamente riguardo alla sicurezza stradale o all’ambiente.”

3.2.5. *Emendamento 9 - articolo 23, paragrafo 1*

In linea di principio la Commissione può accogliere l’emendamento 9 a condizione che i veicoli unici siano coperti da un’omologazione individuale anche se conformi a tutte le disposizioni della legislazione comunitaria. La Commissione può accogliere l’emendamento 9 con le seguenti riformulazioni:

Inserire un nuovo articolo 23 paragrafo 4:

“Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, gli Stati membri rilasciano un’omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni della presente direttiva e agli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI.”

3.2.6. *Emendamento 10 - articolo 23, paragrafo 1*

L’emendamento 10 è simile all’emendamento 9 e in linea di principio è accettabile per quanto riguarda i veicoli realmente unici. La Commissione ritiene tuttavia che un livello “soddisfacente” non possa essere accertato obiettivamente e propone quindi di sostituire a tale menzione il termine “equivalente”. La Commissione può accogliere l’emendamento 10 purché riformulato nel modo seguente:

“1. Gli Stati membri possono esentare un veicolo particolare - unico o meno – dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva e di uno o più degli atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni nazionali comparabili, basate su provvedimenti che garantiscano un livello equivalente di protezione dell’ambiente e di sicurezza stradale.”

A seguito di tale modifica la definizione “omologazione individuale” di cui all’articolo 3, paragrafo 5 (ex paragrafo 4)⁶ è adeguata in modo analogo:

⁶ Cfr. anche gli emendamenti di cui al punto 6.2. 3.

“5. “omologazione individuale”, l’atto con cui uno Stato membro certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;”

3.2.7. *Emendamento 12 - articolo 23, paragrafo 2*

Obiettivo dell’emendamento 12 è creare le condizioni per il reciproco riconoscimento delle omologazioni individuali rilasciate dagli Stati membri. La Commissione concorda sull’opportunità di specificare tali condizioni all’articolo 23, a condizione di riformularlo al fine di rispecchiare meglio la sostanza degli articoli 28 e 30 del trattato CE:

Inserire un nuovo articolo 23 paragrafo 5:

“Per quanto riguarda i veicoli ai quali uno Stato membro ha rilasciato un’omologazione individuale conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro non ne può rifiutare l’immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in circolazione, a meno che tale Stato membro possa dimostrare che, malgrado la documentazione presentata dal costruttore, i veicoli costituiscono un rischio per la salute pubblica, segnatamente riguardo alla sicurezza stradale o all’ambiente.”

3.2.8. *Emendamenti 21 e 22 - allegato XII, tabelle A1 e A2*

In linea di principio la Commissione può accogliere gli emendamenti 21 e 22 relativi a veicoli prodotti in piccole serie. La Commissione ritiene tuttavia che nel caso di omologazioni relative a piccole serie la semplificazione della procedura amministrativa e delle prove da svolgere andrebbe limitata ai costruttori che producono principalmente veicoli di piccole serie. La Commissione non intende pertanto estendere i limiti relativi alle piccole serie al di là di quanto sia realmente necessario per favorire le PMI. La Commissione può accogliere gli emendamenti 21 e 22 purché siano apportate le seguenti modifiche:

Allegato XII, tabella A1: 1000

Allegato XII, tabella A2: 75

3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione (emendamenti 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23-34)

3.3.1. *Emendamento 1 - nuovo considerando 10 bis*

Con questo nuovo emendamento il Parlamento intende stabilire un collegamento con il lavoro legislativo portato avanti a Ginevra nel quadro del WP.29. L’emendamento 1 si riferisce tuttavia a disposizioni già previste dalla decisione 97/836/CE⁷ del Consiglio. Non è pertanto necessario inserire un nuovo considerando nella direttiva.

⁷ 97/836/CE: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono

3.3.2. *Emendamenti 2, 5, 17, 18 - nuovo considerando 13 bis, art. 3 par. 24 bis, art. 34*

Scopo di questi quattro emendamenti è inserire nella proposta di direttiva disposizioni che impongono ai costruttori di consentire agli operatori indipendenti l'accesso a qualsiasi informazione tecnica in possesso dei costruttori stessi, al fine di assicurare un'adeguata riparazione o manutenzione dei veicoli. Disposizioni analoghe sono già previste dal regolamento (CE) 1400/2002⁸, e non è quindi necessario riprenderle nella presente direttiva.

3.3.3. *Emendamento 4 - articolo 3, paragrafo 13*

In riferimento alle “*macchine mobili*”, l'emendamento 4 è inappropriato, poiché farebbe riferimento all'attuale definizione di “*macchine mobili non stradali*”, di cui nella direttiva 97/68/CE⁹ relativa all'emissione di inquinanti prodotti da motori destinati all'installazione su macchine. La Commissione ritiene che per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli il campo d'applicazione della direttiva debba essere limitato al concetto di “veicolo”.

3.3.4. *Emendamento 11 - articolo 23, paragrafo 2*

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 24 il termine “costruttore” va inteso come riferito al costruttore stesso o al suo rappresentante. La Commissione respinge pertanto questo emendamento, ritenendolo superfluo.

3.3.5. *Emendamento 13 – articolo 25*

Attraverso l'emendamento 13 il Parlamento intende imporre al costruttore di applicare una serie di targhette VIN in diverse parti del veicolo. L'applicazione di tali targhette VIN dovrebbe agevolare l'identificazione dei veicoli. La Commissione ritiene che tale prescrizione contrasterebbe con altre disposizioni previste dalla direttiva 76/114/CEE¹⁰, specificatamente dedicata alle targhette VIN, la cui applicazione è obbligatoria per determinate categorie di veicoli.

3.3.6. *Emendamento 14 - articolo 26, paragrafo 3*

A norma del punto 4 dell'accordo interistituzionale¹¹ sulla tecnica della rifusione degli atti normativi, la Commissione respinge l'emendamento 14 relativo alla

essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁸ Regolamento (CE) 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30).

⁹ Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1).

¹⁰ Direttiva 76/114/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1).

¹¹ Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

codifica di parte della direttiva 70/156/CEE, poiché non rappresenta una nuova disposizione.

3.3.7. *Emendamenti 15 e 16 – articolo 30, paragrafi 1 e 2*

Obiettivo degli emendamenti 15 e 16 è estendere il collegamento stabilito tra la direttiva relativa alla “sicurezza dei prodotti”¹² e la direttiva sull’omologazione all’aspettativa di vita di determinate componenti dei veicoli. Questi emendamenti sono incompatibili con il campo d’applicazione della direttiva sulla sicurezza dei prodotti e della direttiva sull’omologazione, che riguardano esclusivamente la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente e la salute pubblica, pertanto non possono essere accolti dalla Commissione.

3.3.8. *Emendamento 19 - articolo 40, paragrafo 3*

L’emendamento 19, collegato all’emendamento 3, mira a non imporre l’uso del certificato di conformità ai fini dell’immatricolazione nei casi in cui l’omologazione comunitaria è solo facoltativa. Tenendo conto della posizione espressa riguardo all’emendamento 3, alla Commissione non resta che respingere l’emendamento 19.

3.3.9. *Emendamenti 23 - 34 – allegato XVI*

Obiettivo di questi emendamenti è rinviare di alcuni anni l’applicazione dell’omologazione CE per i veicoli commerciali, compresi gli autobus di linea e granturismo. La Commissione respinge tali emendamenti, che ritarderebbero inutilmente l’applicazione dell’omologazione comunitaria in un settore industriale fondamentale. Tale ritardo sarebbe dannoso per gli interessi dei costruttori, che sono i maggiori beneficiari del ravvicinamento delle disposizioni amministrative e tecniche relative all’omologazione dei veicoli.

4. **INTRODUZIONE DEI REGOLAMENTI QUALI STRUMENTI ALTERNATIVI ALLE DIRETTIVE PARTICOLARI**

Al fine di semplificare la procedura amministrativa inerente all’applicazione della normativa sull’omologazione comunitaria a livello nazionale (ossia il recepimento delle direttive e la notifica della normativa nazionale alla Commissione) e in considerazione del carattere preciso e dettagliato di tale normativa è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare i regolamenti quali strumenti legislativi in luogo delle direttive. Tale opzione è pienamente conforme al carattere dell’omologazione comunitaria, che dopo l’adozione della direttiva proposta diventerà obbligatoria per tutte le categorie di veicoli.

Poiché la proposta originaria della Commissione contiene solo riferimenti alle direttive particolari il termine “*regolamenti*” va aggiunto ove necessario nel testo dopo “*direttive particolari*”. Occorrono pertanto le seguenti modifiche:

¹² Direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24).

4.1. Modifiche degli articoli

1) Nell'articolo 3, definizione 29) (ex 28):

i) i termini "o di un regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare";

ii) l'espressione "elencati nell'allegato IV, parte II o parte III" è sostituita dall'espressione "elencati nell'allegato IV, parte I o parte II,".

2) Nell'articolo 3, definizione 32) (ex 31) i termini "o di un regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare".

3) Nell'articolo 7, paragrafi 2 e 4 i termini "o regolamenti" sono aggiunti dopo le parole "direttive particolari".

4) Nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 i termini "o regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare".

5) Nell'articolo 18, paragrafo 1 i termini "o regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare".

6) Nell'articolo 20, paragrafo 1 i termini "o i regolamenti" sono aggiunti dopo le parole "direttive particolari".

7) Nell'articolo 36 il titolo è modificato nel modo seguente: "**Provvedimenti di applicazione e modifiche della presente direttiva, delle direttive particolari o dei regolamenti.**"

8) Nell'articolo 36, paragrafo 1 i termini "o regolamento" sono aggiunti dopo la parola "direttiva" (due volte).

9) Nell'articolo 36, paragrafo 2, primo comma i termini "o dei regolamenti" sono aggiunti dopo le parole "direttive particolari".

10) Nell'articolo 36, paragrafo 6 (ex paragrafo 4) i termini "o regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare".

4.2. Modifiche degli allegati

1) Nell'intestazione dell'allegato I, primo capoverso, i termini "o ai regolamenti" sono aggiunti dopo le parole "direttive particolari".

2) Nel primo capoverso dell'allegato IV, parte II i termini "o a un regolamento" e "o del regolamento" sono aggiunti dopo le parole "direttiva particolare" (che figura due volte).

3) Nella nota di fine testo ⁽¹⁾ relativa alla tabella dell'allegato IV, parte II, i termini "o i regolamenti" sono aggiunti dopo le parole "direttive particolari".

4) Nell'allegato VI, modelli B e C, sesta voce una barra e il termine "il regolamento⁽¹⁾", corredato del rinvio alla nota a piè pagina ⁽¹⁾ sono aggiunti sia dopo

le parole “*per quanto riguarda la direttiva .../.../CE*”, sia dopo “*modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE*” (quattro volte).

5) Nell’addendum alla sezione II dell’allegato VI, modello B, punto 2 la sigla “CE” è soppressa e i termini “o regolamento” sono aggiunti dopo le parole “*la presente direttiva*”.

6) Nell’allegato 7 i termini “o regolamento” sono aggiunti dopo la parola “*direttiva*” nei seguenti capoversi: sezione 2, primo capoverso; sezione 3, primo capoverso, prima frase, nonché terzo e quarto trattino; sezione 4, primo capoverso (sei volte).

7) Al punto 1.2 dell’appendice 1 dell’allegato VII i termini “o regolamento” sono aggiunti dopo le parole “*direttiva particolare*”.

8) Rispettivamente al punto 1.3 dell’appendice 1 dell’allegato VII e nella legenda all’addendum dell’appendice 1 i termini “o nei regolamenti” e “o ai regolamenti” sono aggiunti dopo le parole “*direttive particolari*”.

9) Nell’intestazione dell’allegato IX, parte I, pagina 2 relativa ai veicoli completi o completati della categoria M₁ nonché ai veicoli completi o completati delle categorie N₁, N₂ and N₃, la sigla “CE” nell’espressione “*documenti di omologazione CE*” è soppressa (due volte).

10) Nell’intestazione dell’allegato IX, parte II, pagina 2 relativa ai veicoli incompleti di categoria M₁, la sigla “CE” nell’espressione “*documenti di omologazione CE*” è soppressa.

11) Nell’allegato X, rispettivamente nella nota a piè pagina ⁽²⁾ correlata al punto 1.2.2, così come nel punto 3.3 e nel punto 2.1 i termini “o il regolamento” e “o di un regolamento” sono aggiunti dopo le parole “*direttiva particolare*” (cinque volte).

12) Nell’allegato X, punti 2.2 e 2.3.5, i termini “o dai regolamenti” sono aggiunti dopo le parole “*direttive particolari*”.

5. CHIARIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVAMENTE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI OMOLOGATI, DEI COMPONENTI E DELLE ENTITÀ TENICHE

Al fine di garantire che le disposizioni sull’omologazione dei veicoli a motore stabilite dalla presente direttiva e negli atti normativi non siano pregiudicate dall’imposizione di prescrizioni inerenti la costruzione e il funzionamento successivamente alla vendita, immatricolazione e/o messa in circolazione dei veicoli è stata introdotta una clausola di libera circolazione nel paragrafo 3 dell’articolo 4. Il secondo capoverso dell’articolo 1 (concernente l’argomento in questione) specifica inoltre che i requisiti tecnici relativi all’omologazione dei veicoli riguardano la loro costruzione e il loro funzionamento.

5.1. Modifica dell’articolo 4 paragrafo 3:

Al termine dell’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

“Per motivi connessi alla costruzione o al funzionamento essi non vietano, non limitano né impediscono l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada dei veicoli, componenti o delle entità tecniche conformi alle disposizioni della presente direttiva.”

5.2. Modifica dell’articolo 1:

Nel secondo capoverso dell’articolo 1 le parole *“relativi alla costruzione e al funzionamento dei veicoli”* sono aggiunte dopo i termini *“specifici requisiti tecnici”*.

6. INCLUSIONE DEI REGOLAMENTI ONU/CEE NEL SISTEMA DI OMOLOGAZIONE CE DEGLI AUTOVEICOLI

Con decisione 97/836/CE la Comunità europea ha aderito all’accordo riveduto del 1958 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.

Sinora tali regolamenti ONU/CEE sono stati considerati equivalenti alle direttive particolari che hanno lo stesso ambito di applicazione. In numerosi casi il testo di un regolamento ONU/CEE è stato inoltre incluso in direttive particolari.

Considerato il parallelismo tra direttive particolari e regolamenti ONU/CEE derivante da tale prassi i regolamenti ONU/CEE ai quali la Comunità ha aderito vanno resi obbligatori ove appropriato ai fini dell’omologazione CE degli autoveicoli. Tale possibilità è già contemplata all’articolo 4, paragrafo 4 della decisione 97/836/CE.

A questo fine è stato rielaborato il capitolo XIII. L’articolo 32 inizialmente proposto è stato diviso in due parti, la prima relativa ai regolamenti ONU/CEE aggiunti quali nuove prescrizioni ai fini dell’omologazione CE, e la seconda riguardante le condizioni di equivalenza.

Alla direttiva proposta occorre apportare le seguenti modifiche:

6.1. Modifiche dei considerando

L’ultima frase del considerando 10 è modificata nel modo seguente:

[vanno inseriti nella] “procedura di omologazione comunitaria come prescrizioni relative all’omologazione CE degli autoveicoli o come equivalenti alla normativa comunitaria in vigore. Segnatamente, qualora la Comunità mediante una decisione del Consiglio decida che un regolamento ONU/CEE sia integrato nella procedura di omologazione CE di tutti gli autoveicoli e sostituisca la normativa comunitaria in vigore, occorre apportare i necessari adattamenti a tale direttiva conformemente alla procedura di regolamentazione di cui nella decisione 1999/468/CE del Consiglio.”

6.2. Modifiche degli articoli

6.2.1. Modifiche dell’articolo 20

All’articolo 20, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Se la deroga di cui all’articolo 19 è relativa a un regolamento ONU/CEE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento ONU/CEE in conformità della procedura contemplata dall’accordo del 1958.”

6.2.2. *Modifica del capitolo XIII*

Il titolo del capitolo XIII è sostituito dal testo seguente:

“CAPITOLO XIII

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI”

6.2.3. *Modifiche dell’articolo 32*

1) L’articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 32

Regolamenti ONU/CEE prescritti ai fini dell’omologazione CE

1. *I regolamenti ONU/CEE ai quali la Comunità ha aderito e che sono elencati nell’allagato IV, parte I e nell’allegato XI fanno parte dell’omologazione CE degli autoveicoli allo stesso titolo delle direttive particolari o dei regolamenti. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell’allegato IV, parte I e nell’allegato XI.*
2. *Laddove la Comunità abbia deciso l’applicazione vincolante di un regolamento ONU/CEE ai fini dell’omologazione CE degli autoveicoli conformemente all’articolo 4, paragrafo 4 della decisione 97/836/CE, gli allegati della presente direttiva sono modificati di conseguenza secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2 della presente direttiva. L’atto che modifica gli allegati della presente direttiva indica inoltre il calendario dell’applicazione obbligatoria del regolamento ONU/CEE o delle relative modifiche. Gli Stati membri abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento ONU/CEE in questione.*

Se un regolamento ONU/CEE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento in vigore, la voce pertinente nell’allegato IV, parte I e nell’allegato XI è sostituita dal numero del regolamento ONU/CEE e la voce corrispondente nell’allegato IV, parte II è soppressa secondo la stessa procedura.

3. *Nel caso descritto al secondo comma del paragrafo 2 la direttiva particolare o il regolamento sostituito dal regolamento ONU/CEE è abrogato in conformità della procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.*

Qualora una direttiva particolare sia abrogata, gli Stati membri abrogano le normative nazionali adottate ai fini del recepimento di tale direttiva.”

- 2) Tra l'articolo 32 e l'articolo 33 è inserito un nuovo articolo 32 bis:

“Articolo 32 bis

Equivalenza dei regolamenti ONU/CEE a direttive o regolamenti

1. *I regolamenti ONU/CEE elencati nella parte II dell'allegato IV sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti corrispondenti se caratterizzati da campo di applicazione ed oggetto analoghi.*

Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti ONE/CEE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari o ai regolamenti equivalenti.

2. *Qualora la Comunità abbia deciso di applicare un nuovo regolamento ONU/CEE o un regolamento ONU/CEE modificato ai fini del paragrafo 1, l'allegato IV, parte II della presente direttiva è aggiornato di conseguenza, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.”*

6.3. Modifiche degli allegati

- 1) Nel titolo della parte III dell'allegato III sono soppresse le parole *“CE in base a direttive particolari”*.

- 2) Nell'intestazione della seconda colonna della tabella della parte III dell'allegato III è soppressa la sigla *“CE”*.

- 3) L'intestazione della terza colonna della tabella della parte III dell'allegato III è sostituita dal testo seguente: *“Stato membro o parte contraente (+) che rilascia l'omologazione (++)”*. Sono aggiunte le seguenti due note a piè pagina: *“(+) Parti contraenti dell'accordo riveduto del 1958”* e *“(++) Da indicare se non risulta evidente dal numero di omologazione”*.

- 4) Nel titolo della parte I dell'allegato IV dopo la parola *“sotto indicate”* è aggiunta la seguente nuova frase: *“Per quanto concerne i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, il riferimento all'atto normativo indica la pertinente serie di modifiche del regolamento al quale la Comunità ha aderito.”*

- 5) La parte III dell'allegato IV è soppressa.

- 6) All'allegato VII è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

- “9. L'allegato VII non si applica ai regolamenti ONU/CEE elencati nell'allegato IV della presente direttiva. Per le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti ONU/CEE continua ad essere utilizzata la numerazione prevista in tali regolamenti.”*

7. MODIFICHE REDAZIONALI DOVUTE ALLE MODIFICHE DI CUI NELLE SEZIONI 4 E 5.

A fini di semplificazione, laddove figuri un riferimento generico ai termini “*direttiva separata*”, “*regolamento*” e/o “*regolamento ONU/CEE*”, essi sono sostituiti dalle parole “*atto normativo*”. La definizione di quest’ultimo termine è inserita nell’articolo 3 della direttiva proposta.

Occorrono pertanto le seguenti modifiche:

7.1. Modifiche dei considerando

Nel considerando (3) le parole “*in direttive particolari*” e “*Tali direttive*” sono sostituite rispettivamente dai termini “*in atti normativi*” e “*Tali atti*”.

7.2. Modifiche degli articoli

1) All’articolo 1 il testo del secondo comma è modificato nel modo seguente:

“Prescrizioni tecniche specifiche a norma della presente direttiva sono definite in atti normativi particolari il cui elenco completo figura nell’allegato IV della presente direttiva”.

2) Nell’articolo 3, paragrafo 1, i termini “*degli atti normativi*” e “*in detti atti normativi*” sostituiscono rispettivamente le parole “*delle direttive*” e “*in dette direttive*”.

3) All’articolo 3 è aggiunta una nuova definizione recante il numero di riferimento 1):

“1) “Atto normativo”, una direttiva particolare, un regolamento o un regolamento ONU/CEE annesso all’accordo rivisto del 1958;”.

4) Nell’articolo 3 le definizioni precedentemente numerate da 1) a 34) assumono la nuova numerazione da 2) a 35).

5) Nell’articolo 3, definizione 4) (ex 3) i termini “*degli atti normativi*” sostituiscono le parole “*delle direttive particolari o dei regolamenti UN/CEE*”.

6) Nell’articolo 3, definizione 31) (ex 30) i termini “*a tutti gli atti normativi*” sostituiscono le parole “*a tutte le direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE*”.

7) Nell’articolo 6, paragrafo 2, i termini “*dai pertinenti atti normativi*” e “*i pertinenti atti normativi*” sostituiscono rispettivamente le parole “*da ciascuna delle pertinenti direttive particolari o dai regolamenti ONU/CEE*” e “*le pertinenti direttive particolari o regolamenti ONU/CEE*”.

8) Nell’articolo 6, paragrafo 3, i termini “*agli atti normativi*” sostituiscono le parole “*alle direttive particolari o ai regolamenti ONU/CEE*”.

9) Nell’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 2, i termini “*nei pertinenti atti normativi*” sostituiscono le parole “*nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE*”.

- 10) Nell'articolo 9, paragrafo 4, i termini "degli atti normativi" sostituiscono le parole "*delle direttive particolari*".
- 11) Nell'articolo 9, paragrafo 6, i termini "negli atti normativi" sostituiscono le parole "*nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE*".
- 12) Nell'articolo 9, paragrafo 7, i termini "degli atti normativi" sostituiscono le parole "*delle direttive particolari e dei regolamenti ONU/CEE*".
- 13) Nell'articolo 10, paragrafo 3, i termini "dal pertinente atto normativo" sostituiscono le parole "*dalla pertinente direttiva particolare*".
- 14) Nell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, i termini "agli atti normativi" e "dagli atti normativi" sostituiscono rispettivamente le parole "*alle direttive particolari e ai regolamenti ONU/CEE*" e "*da una delle direttive particolari o da uno dei regolamenti ONU/CEE*".
- 15) Nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) e nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c) i termini "degli atti normativi" sostituiscono le parole "*di una delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE*".
- 16) Nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e nell'articolo 17, paragrafo 5, i termini "degli atti normativi" e "dagli atti normativi" sostituiscono rispettivamente le parole "*di una direttiva particolare o di un regolamento ONU/CEE*" e "*da una direttiva particolare o da un regolamento ONU/CEE*".
- 17) Nell'articolo 19, paragrafo 1, i termini "uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I" sostituiscono le parole "*una o più direttive particolari*".
- 18) Nell'articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo comma, i termini "i pertinenti atti normativi" e "gli atti normativi" sostituiscono rispettivamente le parole "*le pertinenti direttive particolari*" e "*le direttive particolari*".
- 19) Nell'articolo 22, paragrafo 1, e nell'articolo 23, paragrafo 1, i termini "uno o più atti normativi" sostituiscono le parole "*una o più delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE*".
- 20) Nell'articolo 27, paragrafo 1, i termini "dei pertinenti atti normativi" sostituiscono le parole "*delle direttive particolari o dei regolamenti ONU/CEE pertinenti*".
- 21) Nell'articolo 27, paragrafo 2, i termini "un atto normativo" sostituiscono le parole "*una direttiva particolare*".
- 22) Nell'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, i termini "dai pertinenti atti normativi" sostituiscono le parole "*dalle direttive particolari o dai regolamenti ONU/CEE pertinenti*".
- 23) Nell'articolo 30, paragrafo 1, i termini "un atto normativo" sostituiscono le parole "*una direttiva particolare*".

24) Nell'articolo 34, paragrafo 1, i termini "negli atti normativi" sostituiscono le parole "*nelle direttive particolari o nei regolamenti ONU/CEE*".

25) Nell'articolo 34, paragrafo 2 e nell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2 secondo comma, i termini "un atto normativo" sostituiscono le parole "*una direttiva particolare*".

26) Nell'articolo 38, paragrafo 2, i termini "da un atto normativo" sostituiscono le parole "*da una direttiva particolare o da un regolamento ONU/CEE equivalente*".

7.3. Modifiche dell'elenco degli allegati

1) Nella voce relativa all'allegato VI, appendice 1, i termini "degli atti normativi" sostituiscono le parole "*delle direttive*".

2) Nella voce relativa all'allegato XIII i termini "*a direttive particolari*" sono sostituiti dalle parole "ad atti normativi".

7.4. Modifiche degli allegati

1) Nel titolo della parte I dell'allegato IV i termini "*delle direttive particolari*" e "*di ciascuna delle direttive particolari*" sono sostituiti rispettivamente dalle parole "degli atti normativi" e "di ciascuno degli atti normativi".

2) L'intestazione della seconda colonna della tabella della parte I dell'allegato IV è sostituita dal testo seguente: "**Riferimento dell'atto normativo**".

3) Nella prima nota di fine testo indicata con il rinvio "X" nella tabella della parte I dell'allegato IV i termini "*direttiva applicabile*" sono sostituiti dalle parole "atto normativo applicabile".

4) Nel titolo dell'appendice 1 alla parte I dell'allegato IV i termini "*di ciascuna delle direttive particolari sottoelencate*" sono sostituiti dalle parole "di ciascuno degli atti normativi sotto elencati".

5) L'intestazione della terza colonna della tabella dell'appendice alla parte I dell'allegato IV è sostituita dal testo seguente: "**Riferimento dell'atto normativo**".

6) Nelle cinque note di fine testo relative alla tabella dell'appendice 1 alla parte I dell'allegato IV i termini "*alla direttiva*", "*nella direttiva particolare*", "*della direttiva particolare*", "*dalla direttiva*", e "*la direttiva*" sono sostituiti rispettivamente dalle parole "all'atto normativo", "nell'atto normativo", "dell'atto normativo" (due volte), "dall'atto normativo" e "l'atto normativo".

7) Nell'allegato V il punto 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in conformità degli atti normativi applicabili alle omologazioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo considerato e soddisfino le pertinenti prescrizioni;"

8) Nell'allegato V, punto 1, lettera b)

i) i termini “e/o nelle schede di omologazione delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari applicabili” sono sostituiti dalle parole: “e nelle schede di omologazione CE conformi ai pertinenti atti normativi”;

ii) i termini “ad una delle direttive particolari” sono sostituiti dalle parole “a uno degli atti normativi”.

9) Nell'allegato V, punto 1, lettera c) i termini “a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari” sono sostituiti dalle parole “alle pertinenti schede di omologazione CE”.

10) Nell'allegato V, punto 3, prima frase, nonché lettere a) e b) i termini “alle direttive particolari” e “ciascuna delle direttive particolari pertinenti” / “ciascuna delle rispettive direttive particolari pertinenti” sono sostituiti rispettivamente dalle parole “agli atti normativi” e “ciascuno degli atti normativi pertinenti”.

11) Nell'allegato VI, modello A, sezione II, punti 1 e 2, i termini “tutte le direttive particolari applicabili” e “delle direttive particolari elencate” sono sostituiti dalle parole “di tutti gli atti normativi applicabili” e “degli atti normativi elencati”.

12) Nell'allegato VI, modello A, pagina 2, ultimo capoverso prima delle tabelle, i termini “ciascuna delle direttive particolari sottoelencate” sono sostituiti dalle parole “ciascuno degli atti normativi sotto elencati”.

13) Nell'allegato VI, modello A, pagina 2, l'intestazione “**Numero della direttiva**” che figura nelle due tabelle è sostituita dal testo seguente: “**Riferimento dell'atto normativo**”. Nella nota di fine testo relativa alla prima tabella i termini “ai sensi di una direttiva particolare” sono soppressi.

14) Nel titolo dell'appendice 1 all'allegato VI, modello A, i termini “Elenco delle direttive” sono sostituiti dalle parole “Elenco degli atti normativi”.

15) L'intestazione della seconda colonna della tabella dell'appendice 1 all'allegato VI, modello A, è sostituita dal testo seguente: “**Riferimento dell'atto normativo**” e la nota di fine testo relativa alla tabella è soppressa.

16) Nella nota a piè pagina (¹) relativa al titolo dell'allegato VII i termini “nell'atto normativo” sostituiscono le parole “nella direttiva particolare”.

17) Nell'allegato VII, punto 2, “Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico”, il testo compreso tra “Direttiva di base (¹)” e “motori diesel” è soppresso.

18) Nell'allegato VIII il punto 2.1 è modificato nel modo seguente: “2.1. Emissioni dei veicoli a motore”.

19) Nell'allegato VIII il punto 2.2 è modificato nel modo seguente: “2.2. Emissioni dei motori destinati alla propulsione di veicoli”.

20) Nell'allegato VIII il punto 2.3 è modificato nel modo seguente: “2.3. Inquinamento prodotto dai motori diesel”.

21) Nell'allegato VIII, quale modificato nei punti di cui sopra, il termine "*direttiva*" è sostituito dalle parole "atto normativo" (11 volte).

22) Nell'allegato IX, parti I e II, i termini "*direttiva*" e "*direttive*" sono sostituiti rispettivamente dalle parole "atto normativo" (diciotto volte) e "atti normativi" (trentotto volte).

23) Nelle tabelle delle appendici 1, 2, 3 e 4 all'allegato XI l'intestazione della terza colonna è sostituita dal testo seguente: "**Riferimento dell'atto normativo**".

24) Nelle prime due note di fine testo (indicate con i rinvii X e N/A) relative alle tabelle dell'allegato XI i termini "*nella direttiva particolare*" e "*la direttiva*" sono sostituiti rispettivamente dalle parole "nell'atto normativo" e "l'atto normativo".

25) Nell'allegato XII, sezione B, ultimo trattino, i termini "*una direttiva particolare*" sono sostituiti dalle parole "un atto normativo".

26) Nel titolo dell'allegato XIII i termini "*a direttive particolari*" sono sostituiti dalle parole "ad atti normativi".

27) Nell'allegato XIV, punto 1.1, i termini "*tutte le direttive particolari*" sono sostituiti dalle parole "tutti gli atti normativi".

28) Nell'allegato XIV, sezione 2, il punto 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

"a) verificare che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in conformità degli atti normativi applicabili alle omologazioni degli autoveicoli riguardino il tipo di veicolo nella rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;".

29) Nell'allegato XIV, sezione 2, punto c)

i) i termini "*e/o nelle schede di omologazione delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari applicabili*" sono sostituiti dalle parole: "e nelle schede di omologazione CE conformi ai pertinenti atti normativi";

ii) i termini "*ad una delle direttive particolari*" sono sostituiti dalle parole "a uno degli atti normativi".

30) Nell'allegato XIV, sezione 2, punto d), i termini "*a tutte le omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari*" sono sostituiti dalle parole "ai pertinenti atti normativi".

31) Nell'allegato XV

i) nell'ultima frase prima della tabella i termini "*alle seguenti direttive*" sono sostituiti dalle parole "ai seguenti atti normativi".

ii) l'intestazione della seconda colonna della tabella è sostituita dal testo seguente: "**Riferimento dell'atto normativo**".

iii) l'intestazione della terza colonna della tabella è modificata nel modo seguente: "Numero di omologazione".

vi) l'intestazione della quarta colonna della tabella è sostituita dal testo seguente: "Stato membro o parte contraente (+) che rilascia l'omologazione (++)". Sono aggiunte le seguenti note a piè pagina: "(+) Parti contraenti dell'accordo riveduto del 1958" e "(++) Da indicare se non risulta evidente dal numero di omologazione".

8. MODIFICHE DEL CAPITOLO XII (CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA)

Il capitolo XII relativo alle clausole di salvaguardi non contempla la possibilità che gli Stati membri rifiutino l'immatricolazione ovvero vietino la vendita o la messa in servizio nella Comunità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche che, sebbene omologati e provvisti del marchio a norma dei regolamenti ONU/CEE, presentino gravi rischi per i consumatori. Poiché tali regolamenti saranno integrati nella procedura di omologazione CE occorre rielaborare l'articolo 28.

L'articolo 28 contiene disposizioni che consentono alla Commissione di presentare opportuni provvedimenti intesi a rimediare a tali situazioni.

Occorrono pertanto le seguenti modifiche:

8.1. Modifiche dell'articolo 28

1) Nell'articolo 28, paragrafo 1, l'ultima frase costituisce un nuovo paragrafo ed è modificata nel modo seguente:

“Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione e indicando in particolare se è determinata da:

- *carenze nei pertinenti atti normativi o*
- *errata applicazione delle pertinenti disposizioni.”*

2) Il paragrafo 2 dell'articolo 28 è soppresso.

3) All'articolo 28 sono aggiunti tre nuovi paragrafi:

“2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate, in particolare le autorità che hanno rilasciato l'omologazione, al fine di preparare la decisione.

3. Laddove i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi la Commissione propone appropriati provvedimenti, nel modo seguente:

- *se si tratta di direttive particolari o di regolamenti la Commissione propone l'adozione di modifiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2;*

- se si tratta di regolamenti ONU/CEE la Commissione propone i necessari progetti di modifica ai regolamenti ONU/CEE in questione secondo la procedura relativa all'accordo del 1958.
- 4. *Qualora i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano dovuti a un'errata applicazione delle pertinenti disposizioni la Commissione prende opportuni provvedimenti per garantire la conformità a tali disposizioni."*

9. MODIFICHE AL CAPITOLO XV (PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE E MODIFICHE)

L'esperienza ha dimostrato che in alcuni casi la Commissione al fine di garantire una migliore protezione degli utenti della strada deve modificare rapidamente direttive particolari o regolamenti. Tali modifiche non rientrano necessariamente nell'adeguamento di una direttiva o di un regolamento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ma sono necessarie per colmare le lacune della normativa con l'intento di coprire i rischi individuati.

Occorre inoltre consentire alla Commissione di modificare direttive o regolamenti al fine di garantire la coerenza della normativa comunitaria. Tali modifiche hanno un carattere puramente amministrativo e sono adottate attraverso una procedura di comitatologia.

Occorrono pertanto le seguenti modifiche:

9.1. Modifiche dei considerando

9.1.1. Modifica dei considerando 14 e 15

I considerando 14 e 15 sono fusi in un nuovo considerando 14:

(14) *“Al fine di semplificare e di accelerare la procedura i provvedimenti di esecuzione delle direttive particolari o dei regolamenti nonché le disposizioni relative all'adeguamento degli allegati della presente direttiva, delle direttive particolari o dei regolamenti, segnatamente riguardo all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, vanno adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹³.”*

9.1.2. È aggiunto un nuovo considerando 15:

(15) *“L'esperienza ha dimostrato che laddove siano individuate carenze nella normativa vigente può presentarsi la necessità di prendere quanto prima gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una migliore protezione degli utenti della strada. In simili casi le necessarie modifiche alle direttive particolari o ai regolamenti sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE.”*

¹³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

9.2. Modifiche dell'articolo 36

1) È aggiunto un nuovo paragrafo 3:

“3. *Qualora la Commissione sia a conoscenza di gravi rischi per gli utenti della strada o per l'ambiente che richiedono provvedimenti urgenti le disposizioni delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell'allegato IV, parte I possono essere modificate conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.*”

2) È aggiunto un nuovo paragrafo 4:

“4. *Le modifiche necessarie nell'interesse di una buona amministrazione e in particolare per garantire la coerenza, reciproca o con altri atti della normativa comunitaria, delle direttive particolari o dei regolamenti elencati nell'allegato IV, parte I, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.*”

3) I precedenti paragrafi 3 e 4 diventano rispettivamente 5 e 6.

10. MODIFICHE CONNESSE ALL'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ AI NUOVI STATI MEMBRI

L'1 maggio 2004 dieci nuovi Stati membri sono entrati nell'Unione. Per consentire una corretta applicazione delle procedure di omologazione occorre pertanto aggiornare i pertinenti allegati della direttiva proposta.

10.1. Modifiche dell'allegato VII

La tabella della sezione 1 è sostituita dalla seguente tabella:

- “ 1 per la Germania,
2 per la Francia,
3 per l’Italia,
4 per i Paesi Bassi,
5 per la Svezia,
6 per il Belgio,
7 per l’Ungheria,
8 per la Repubblica ceca,
9 per la Spagna,
11 per il Regno Unito,
12 per l’Austria,
13 per il Lussemburgo,
17 per la Finlandia,
18 per la Danimarca,
20 per la Polonia,
21 per il Portogallo,
23 per la Grecia,
24 per l’Irlanda,
26 per la Slovenia,
27 per la Slovacchia,
29 per l’Estonia,
32 per la Lettonia,
36 per la Lituania,
49 per Cipro,
50 per Malta.”

10.2. Modifica dell’allegato VII, appendice 1

La tabella del punto 1 è sostituita dalla seguente tabella:

- “
- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------|
| 1 | per la Germania | 18 | per la Danimarca |
| 2 | per la Francia | 20 | per la Polonia |
| 3 | per l'Italia | 21 | per il Portogallo |
| 4 | per i Paesi Bassi | 23 | per la Grecia |
| 5 | per la Svezia | 24 | per l'Irlanda |
| 6 | per il Belgio | 26 | per la Slovenia |
| 7 | per l'Ungheria | 27 | per la Slovacchia |
| 8 | per la Repubblica ceca | 29 | per l'Estonia |
| 9 | per la Spagna | 32 | per la Lettonia |
| 11 | per il Regno Unito | 36 | per la Lituania |
| 12 | per l'Austria | 49 | per Cipro |
| 13 | per il Lussemburgo | 50 | per Malta” |
| 17 | per la Finlandia | | |

10.3. Modifiche dell'allegato IX

Nell'allegato IX, pagina 2, le tabelle corrispondenti alla voce 47 sono sostituite dalla seguente tabella: (otto volte)

“Belgio:	Repubblica ceca:.....	Danimarca:.....
Germania:.....	Estonia:	Grecia:.....
Spagna:.....	Francia:	Irlanda:
Italia:	Cipro:.....	Lettonia:.....
Lituania:	Lussemburgo:	Ungheria:
Malta:	Paesi Bassi:.....	Austria:
Polonia:	Portogallo:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:.....	Svezia:.....
Regno Unito:	”	

11. CRITERI PER I SERVIZI TECNICI E GLI ENTI CHE ESEGUONO CERTIFICAZIONI DEI SISTEMI DI QUALITÀ

I servizi tecnici e gli enti che per incarico delle autorità nazionali svolgono attività specifiche nel settore delle omologazioni devono possedere competenze adeguate.

Essi devono dimostrare di gestire autonomamente un alto sistema di qualità. Le disposizioni appropriate a tal fine sono contenute in diverse norme EN e ISO in continua evoluzione. Per poter gestire l'aggiornamento i riferimenti a tali norme sono spostati dall'articolo 38 all'appendice 1 dell'allegato V.

11.1. Modifica dell'articolo 38, paragrafo 4:

1) Le lettere a), b) e c) sono soppresse.

2) Nella frase restante del paragrafo 4 le parole *“alle seguenti norme per quanto riguarda”* sono sostituite dalle seguenti *“alle norme elencate nell'appendice 1 all'allegato V per quanto riguarda”*.

11.2. Modifica dell' “ELENCO DEGLI ALLEGATI”

Nell'“ELENCO DEGLI ALLEGATI”, sotto “Allegato V” è introdotta una nuova voce:

“Appendice 1 Elenco delle norme alle quali devono conformarsi i servizi tecnici e gli enti di cui all'articolo 38”.

11.3. Modifiche degli allegati

All'allegato V è aggiunta una nuova appendice 1:

“Appendice 1

Elenco delle norme alle quali devono conformarsi i servizi tecnici e gli enti di cui all'articolo 38

- 1. EN ISO 17025: 2000 sulle prescrizioni generali relative alla competenza dei laboratori di prova e di taratura;*
- 2. EN 45004: 1995 o ISO/IEC 17020: 1998 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di enti che effettuano ispezioni riguardanti le attività di attestazione delle prove, le prove e i controlli relativi alla conformità della produzione;*
- 3. EN 45012:1989 o guida ISO/IEC 62:1996 sui criteri generali per gli enti di certificazione dei sistemi di qualità relativamente ai sistemi di gestione messi in atto dal costruttore.”*

12. ULTERIORI MODIFICHE

Per motivi di chiarezza e di semplificazione o al fine di ampliare il significato di determinati concetti occorre apportare alcune modifiche al testo iniziale.

12.1. Modifiche dei considerando

Il testo della nota a piè pagina ⁽⁴⁾ relativa al considerando (1) è modificato nel modo seguente “*GUL 42 del 23.2.1970, pag. 1.*”

12.2. Modifiche degli articoli

12.2.1. Articolo 3

1) Nell’articolo 3, definizioni 7), 8) e 9) (ex 6, 7 e 8), i termini “*procedura di*” sono soppressi nelle espressioni “*procedura di omologazione a tappe*”, “*procedura di omologazione in un’unica tappa*” e “*procedura di omologazione mista*”.

2) Nell’articolo 3 la definizione 13) (ex 12) è modificata nel modo seguente:

“13) “*veicolo ibrido*”, ogni veicolo a motore che utilizza come propulsori almeno due diversi convertitori di energia e due diverse fonti di energia accumulata. Se una delle fonti è costituita da energia elettrica il veicolo è definito veicolo elettrico ibrido;”

3) Nell’articolo 3, definizione 14) (ex 13), sono soppressi i termini “*fuori strada o determinati lavori agricoli e forestali*”.

4) Nell’articolo 3, definizione 16) (ex 15), i termini “*completo o incompleto*” sono soppressi.

5) Nell’articolo 3, definizione 21) (ex 20), i termini “*una serie di*” sono sostituiti dalle parole “*un insieme di*”.

6) Nell’articolo 3, definizione 31) (ex 30), la frase “*il certificato di conformità [...] del veicolo*” è soppressa.

12.2.2. Articolo 6

1) Nell’articolo 6, paragrafo 2, la sigla “*CE*” è soppressa nella frase “*Nel caso dell’omologazione CE di un sistema*”.

2) Nell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b) la parola “*incompleto*” è soppressa (due volte).

12.2.3. Articolo 8

Nell’articolo 8, paragrafo 3, sono soppresses la virgola e le parole “*nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli di danneggiare gravemente*”.

12.2.4. *Articoli 9 e 15*

Nell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) e nell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, i termini “quanto prima” e “immediatamente” sono sostituiti dall'espressione “senza ritardi ingiustificati”.

12.2.5. *Articolo 12*

Nell'articolo 12, paragrafo 1, le parole “d'intesa con il costruttore” sono sostituite dall'espressione “previa consultazione del costruttore”.

12.2.6. *Articoli 13 e 14*

Nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) le parole “o nuove prove” sono inserite dopo i termini “ulteriori ispezioni”.

12.2.7. *Articolo 16*

Nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), i termini “entrano in vigore” sono sostituiti dall'espressione “diventano obbligatorie”.

12.2.8. *Articolo 17*

1) Nell'articolo 17, paragrafo 7, i termini “l'anno di produzione e” sono inseriti prima delle parole “un numero sequenziale”.

2) Nell'articolo 17 è aggiunto un nuovo paragrafo 8:

“8. *Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 il costruttore può trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformità all'ente responsabile dell'immatricolazione dello Stato membro*”.

12.2.9. *Articolo 19*

1) Nella versione inglese l'ultimo comma dell'articolo 19, paragrafo 3 diventa il paragrafo 4. Il numero “4” alla fine del terzo comma è quindi soppresso.

2) È inserito un nuovo paragrafo 4:

“4. *In attesa della decisione gli altri Stati membri possono accettare l'omologazione provvisoria di cui al paragrafo 2 e autorizzare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nei loro territori.*”

3) Il precedente paragrafo 4 diventa il paragrafo 5 [si applica a tutte le versioni].

4) Nell'articolo 19, paragrafo 5 (ex 4) la frase “I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano” è sostituita dalla seguente: “Non occorre applicare i paragrafi da 1 a 4”.

12.2.10. *Articolo 22*

5) All'articolo 22, paragrafo 5 i termini “o per via elettronica” sono aggiunti dopo le parole “con invio raccomandato”.

12.2.11. Articolo 23

Nell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, le parole "salvo il caso in cui siano rispettate tutte le prescrizioni di cui allegati IV e XI" sono aggiunte dopo la frase "che l'ha rilasciata".

12.2.12. Articolo 28

Nell'articolo 28, paragrafo 1, sono soppresse le parole "nel contesto della prevenzione dei rifiuti derivanti dai veicoli".

12.2.13. Articolo 30

1) Nell'articolo 30, paragrafo 2, dopo la prima frase è aggiunta la frase seguente: "L'autorità che rilascia l'omologazione comunica quanto prima alle altre autorità i provvedimenti proposti".

2) Nell'articolo 30, paragrafo 2, l'ultima frase diventa un nuovo comma.

12.2.14. Articolo 31

Nel secondo comma i termini "dalle legislazioni" e "negli Stati membri" sono sostituiti rispettivamente dalle parole "dalla legislazione" e "nello Stato membro".

12.2.15. Modifica dell'articolo 34, paragrafo 1:

Le ultime parole "omologate dagli Stati membri" sono sostituiti dai termini "omologate dall'autorità competente".

12.3. Modifiche degli allegati

12.3.1. Modifica degli allegati I, III, e VI

Negli allegati I e III nonché nell'allegato VI, sezione I, modelli A, B e C, è aggiunta una nuova voce 0.9 (cinque volte):

"0.9. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:....."

12.3.2. Modifiche dell'allegato IV

1) Nell'allegato IV, parte I, appendice I, il rinvio X nella quinta colonna relativo alla voce 50 (Dispositivi di aggancio) è sostituito dai seguenti rinvii:

X ⁽²⁾
C ⁽⁴⁾

2) Nella nota di fine testo "C" dell'allegato IV, parte I, appendice 1, il termine "generali" è sostituito dalla parola "fondamentali".

12.3.3. *Modifica dell'allegato VI*

Nell'allegato VI, modello A, i riferimenti alla direttiva 70/156/CE sono sostituiti dalle parole "*direttiva [tale direttiva...]*" e dopo le parole "*dalla direttiva ..././CE*" è aggiunto un rinvio alla nota a piè pagina ⁽¹⁾.

12.3.4. *Modifica dell'allegato X*

Nell'allegato X, sezione 0, primo comma, l'ultima parte della frase da [a garantire che] è modificato nel modo seguente: "*ciascun veicolo, sistema, componente ed entità tecnica sia prodotto conformemente al tipo omologato.*"

13. **PROPOSTA MODIFICATA**

Visto l'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nel modo sopra indicato.